



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (Atto n. 400) (Articolo 2, commi 4, 5, lettera b), e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198)

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (atto n. 400) nelle sedute del 29 marzo, 5 e 6 aprile 2017;

uditi, in particolare, la relazione del deputato Rampi nella seduta del 29 marzo, i partecipanti alle audizioni informali del 4 aprile 2017 e la discussione nelle sedute del 5 e del 6 aprile 2017;

considerata l'opportunità di conciliare, nella composizione del Consiglio nazionale, i criteri di delega della massima rappresentatività territoriale, da un lato, e della rappresentanza delle minoranze linguistiche, dall'altro, e rilevato che, a tale riguardo, risulta funzionale prevedere la corrispondenza a ciascun ordine regionale o interregionale dei giornalisti di un collegio elettorale, con l'eccezione degli ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni Abruzzo e Molise (quali Regioni confinanti con il minor numero di iscritti), che devono costituire collegio unico, insieme a un collegio unico nazionale per le minoranze linguistiche, di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482;

preso atto dei rilievi critici emersi nella discussione circa il mancato esercizio della delega in ordine alla riforma nel senso della semplificazione del contenzioso disciplinare dei giornalisti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

all'articolo 1, il capoverso comma 2 sia sostituito dal seguente:

“2. Il consiglio nazionale è composto da non più di sessanta membri, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

3. I fini delle elezioni di cui al comma 2, ciascun Ordine regionale o interregionale costituisce collegio elettorale. Gli Ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano costituiscono un unico collegio elettorale. Costituiscono altresì un unico collegio elettorale gli Ordini regionali confinanti con minor numero di iscritti.

4. È altresì costituito un collegio unico nazionale per i rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute. Possono partecipare al voto in tale collegio unico nazionale gli iscritti appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute che ne facciano domanda entro il termine di venti giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'assemblea elettiva. Il rappresentante per i giornalisti professionisti non può appartenere alla medesima minoranza linguistica del rappresentante per i pubblicisti. Nel caso in cui, per ciascuna categoria, riportino il maggior numero di voti un giornalista professionista e un pubblicista appartenenti alla medesima minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che abbia riportato più voti e, per l'altra categoria, è proclamato eletto il candidato che abbia riportato più voti appartenente alla minoranza linguistica che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

5. A ogni collegio elettorale corrispondente all'Ordine regionale o interregionale, al collegio unico per le Province autonome di Trento e Bolzano, al collegio unico delle Regioni confinanti con minor numero di iscritti e al collegio unico nazionale per le minoranze linguistiche spettano un seggio ciascuno per la quota dei giornalisti professionisti e un seggio ciascuno per la quota dei pubblicisti.



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

6. Nessun iscritto agli elenchi può votare o essere eletto in più di un collegio.

7. Al collegio elettorale corrispondente all'Ordine regionale o interregionale che abbia un numero di giornalisti professionisti iscritti superiore a mille è assegnato un seggio ulteriore per la quota dei giornalisti professionisti, in ragione di ogni mille professionisti iscritti o frazione di mille, fermi restando il limite complessivo di quaranta rappresentanti per i giornalisti professionisti, di cui al comma 2. Nessun Ordine regionale o interregionale può ottenere più di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti professionisti.”;

e con le seguenti osservazioni:

- a) relativamente all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, volto a inserire l'articolo 20-*bis* nella legge 3 febbraio 1963, n. 69, sia valutata l'opportunità, quanto al comma 1, lettera *f*), di attribuire al Consiglio nazionale poteri di verifica dell'effettivo adempimento degli obblighi di formazione degli iscritti all'albo;
- b) circa la delegazione legislativa di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *b*), n. 2, della legge n. 198 del 2016, sia valutata l'ipotesi di esercitare la delega per venire incontro alle esigenze di snellimento e semplificazione del contenzioso disciplinare dei giornalisti o, comunque, l'eventualità di assumere nel prossimo futuro iniziative normative in tal senso.